

ILLEGITTIMO IL DINIEGO AUTOMATICO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO IN CASO DI CONDANNA PER FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Ottavia Murro



Segnaliamo la sentenza n. 88, depositata ieri 8 maggio 2023, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di **condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive**, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e **quelle definitive per il reato di cui all'art. 474**, secondo comma, del codice penale, **senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.**

Di seguito il comunicato stampa:

Non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità. La decisione sul rinnovo spetta al questore, che dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 (relatrice Maria Rosaria San Giorgio), depositata oggi, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. numero 286 del 1998 (Testo Unico Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti) (cd "piccolo spaccio") e per il reato di cui all'articolo 474, secondo comma, del codice penale (vendita di merci contraffatte), senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente. Le questioni di costituzionalità erano state sollevate dal Consiglio di Stato nell'ambito di due giudizi originati da ricorsi presentati da stranieri, la cui richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stata respinta per effetto delle condanne per i predetti reati.

In linea con svariate pronunce - in cui erano state dichiarate illegittime disposizioni legislative che, nella materia dell'immigrazione, introducevano automatismi tali da incidere in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli stranieri - e in sintonia con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte costituzionale ha chiarito, in motivazione, che il legislatore è

bensì titolare di un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, tuttavia entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti. A fronte della minore entità dei fatti di reato considerati (in un caso, illecita detenzione di grammi 19 e cessione di grammi 1,50 di hashish, nell'altro vendita di prodotti con segni falsi), l'automatismo del diniego è stato ritenuto manifestamente irragionevole, sotto diverse prospettive: sia perché, per le stesse condanne, nell'ambito della disciplina dell'emersione del lavoro irregolare, volta al medesimo scopo del rilascio del permesso di soggiorno, quest'ultimo non è automaticamente escluso, ma implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero; sia

perché l'automatismo del diniego, riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale (e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale), è in contrasto con il principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 8 CEDU.

Dunque, ha osservato la Corte, ben può verificarsi che la condanna, nei casi considerati, non sia tale da

comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo, e ciò per varie ragioni: la lieve entità e le circostanze del fatto, il tempo ormai trascorso dalla sua commissione, il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto. Risulta, pertanto, necessario che, nell' esaminare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa apprezzi tali elementi, al fine di evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall'art. 8 CEDU.

La Corte ha inoltre sottolineato che "l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine pubblico non subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l'autorità amministrativa competente operi, in presenza di una condanna per i reati di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell'interessato, a sua volta soggetto ad eventuale sindacato di legittimità del giudice".

Roma, 8 maggio 2023

[Sentenza](#)